Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 28 luglio 1997, n. 174

Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.

Capo V - Disposizioni in materia di assistenza fiscale
Articolo 38
Compensi

1. Per le attivita` di cui al comma 4 dell'articolo 34, ai centri e, a decorrere dall'anno 2006, agli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di cui all'articolo 1, comma 4, e all'**articolo 78** del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, e nell'albo dei consulenti del lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12 spetta un compenso, a carico del bilancio dello Stato, di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta. Le modalita` di corresponsione dei compensi sono stabilite con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. (2)

2. Per le attivita` di assistenza fiscale, di cui al comma 2 dell'articolo 37, ai sostituti d'imposta spetta un compenso a carico del bilancio dello Stato di lire 20.000 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa, da corrispondere a fronte di minori versamenti di ritenute fiscali operate sui redditi erogati. Nessun compenso spetta ai sostituti per le attivita` di cui al comma 4 del predetto articolo 37. I predetti compensi non costituiscono corrispettivi agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. (3)

3. La misura dei compensi previsti nel presente articolo e` adeguata ogni anno, con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con l'applicazione di una percentuale pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati accertata dall'Istat, rilevata nell'anno precedente. (1)

.

---

(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'**art. 1,** D.Lgs. 28.12.1998, n. 490.

(2) Il presente comma è stato così modificato prima dall'art. 1, comma 333, L. 27.12.2006, n. 296 con decorrenza dal 01.01.2007, poi dal DM 21.05.2007 (G.U. 09.07.2007, n. 157), D.M. 15.04.2008 (G.U. 04.07.2008 n. 155), D.M. 13.05.2009 (G.U. 18.09.2009 n. 217), D.M. 05.08.2010 (G.U. 13.09.2010, n. 214), D.M. 14.06.2011 (G.U. 12.09.2010, n. 212) e da ultimo dall'art. 4, comma 30, L. 12.11.2011, n. 183 (Legge di stabilità) con decorrenza dal 01.01.2012. Si riporta di seguito il testo previgente:

"1. Per le attivita` di cui al comma 4 dell'articolo 34, ai centri e, a decorrere dall'anno 2006, agli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di cui all'articolo 1, comma 4, e all'**articolo 78** del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, e nell'albo dei consulenti del lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12 spetta un compenso, a carico del bilancio dello Stato, di lire 25.000 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa. Le modalita` di corresponsione dei compensi sono stabilite con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.".

(3) Il compenso spettante ai sostituti d'imposta di cui al presente comma è stato successivamente elevato:

- ad € 12,13 dal DM 21.05.2007 (G.U. 09.07.2007, n. 157) per l'anno 2006;

- ad € 12,34 dal D.M. 15.04.2008 (G.U. 04.07.2008 n. 155) per l'anno 2007;

- ad € 12,73 dal D.M. 13.05.2009 (G.U. 18.09.2009 n. 217) per l'anno 2008;

- ad € 12,82 dal D.M. 05.08.2010 (G.U. 13.09.2010, n. 214) per ciascuna dichiarazione modello 730/2009 elaborata e trasmessa;

- ad € 13,03 dal D.M. 14.06.2011 (G.U. 12.09.2010, n. 212) per ciascuna dichiarazione modello 730/2010 elaborata e trasmessa;